



Emittente: Direzione – Ufficio legale
Oggetto: Codice del Terzo settore - ulteriore proroga del termine per gli adeguamenti statutari.
Destinatari: Sezioni e Raggruppamenti Regionali
Data: Milano, 18 gennaio 2021
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

Con la presente si comunica che il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti delle Associazioni di promozione sociale (**APS**), delle Organizzazioni di volontariato (**ODV**) e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**) al Codice del Terzo settore (**CTS**) è stato prorogato al 31 marzo 2021.

La Legge n. 159/2020 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 125/2020" (nello specifico, con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 4-*novies* e 4-*decies* introdotti in sede di conversione in legge del citato DL) ha, infatti, differito dal 31 ottobre 2020 **al 31 marzo 2021** il termine - previsto dall'articolo 101, comma 2, del CTS - entro il quale le APS, le ODV e le ONLUS adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore utilizzando le "maggioranze semplificate" (maggioranze dell'assemblea ordinaria in luogo di quelle dell'assemblea straordinaria) per l'approvazione delle modifiche statutarie. Si tratta della quarta proroga del termine di adeguamento, operata dal Legislatore, dall'entrata in vigore del CTS.

Questo differimento comporta altresì che, fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicarsi le norme vigenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei registri APS, ODV, ONLUS. Conseguentemente le Sezioni - già costituite in APS, ODV o ONLUS ed iscritte nei relativi registri - che non avessero ancora adeguato lo statuto alle disposizioni del CTS potranno ancora farlo sino al 31 marzo p.v., utilizzando le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, compatibilmente con le normative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ciò posto, si ritiene infine utile rammentare e ribadire, con l'occasione, alcune importanti indicazioni in materia di adeguamento statutario così come di seguito riportate:

- (i) nel predisporre il nuovo statuto sezionale, occorre rispettare e seguire fedelmente lo statuto sezionale tipo del CAI (nelle due versioni "Sezione Ente Terzo settore-ETS" e "Sezione non ETS") a seconda che la Sezione intenda costituirsi come Sezione ETS o non ETS (*cf. Circolare 3-2020 della Direzione con allegati testi in formato word degli Statuti sezionali-tipo per Sezioni ETS e non*) e ciò per evidenti ragioni di uniformità e snellezza ai fini della verifica e della relativa approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo;
- (ii) ove la Sezione intenda apportare variazioni rispetto allo statuto tipo, si raccomanda di inviare alla Sede centrale (rif. email: direzione@cai.it) una bozza dello statuto; in tal caso, la Sezione trasmette la bozza evidenziando le parti da modificare e chiede un parere preventivo di conformità, in modo da portare all'Assemblea sezionale un testo già verificato dalla Sede centrale;
- (iii) nella fase di approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea sezionale, va inserita nella delibera di approvazione specifica clausola con la quale si conferisce mandato e si autorizza il Presidente sezionale ad apportare al testo dello statuto le eventuali integrazioni e/o precisazioni che fossero richieste dagli Organi di controllo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sull'argomento, potrete contattare l'Avv. Michele Vanellone dell'Ufficio Legale - tel. 02 205723237 e-mail: m.vanellone@cai.it.

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore